

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CIG ZCE1507CAE

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti - Direzione degli
Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "FINCANTIERI
S.p.A." con sede legale in Trieste per la fornitura
di un supporto operativo ai sommergibili della
classe Todaro, per l'esecuzione della SMC0 nr. 2 del
Smg Scirè e per le attività di supporto all'overhaul
dell'Emergency Blowing Device (EBD) a bordo del Smg
Todaro per l'importo complessivo massimo di €
6.295.092,17 (Euro Seimilioniduecentonovantacinque-
milanovantadue/17).

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese

Firmato da:
ROBERTO FAZZERI
Motivo:
PER LA SOCIETA'

1

di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n. 80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall' art.47 della legge 16/02/1913, n.89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n.246.

SONO COMPARSI

- Il Dott. Michele della VENTURA - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto n° 171 della Direzione degli Armamenti Navali del 22 Dicembre 2015,
e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "Società",

- L'ing. Roberto FAZZERI nato a Castelluccio Inferiore (PZ) il 26/04/1961, in qualità di Procuratore Speciale della società FINCANTIERI S.p.A. con sede legale in Trieste, via Genova n. 1

(codice fiscale n. 00397130584) come risulta dalla visura camerale in data 28/10/2015 e dalla Procura n. 114100 di Rep. in data 08/07/2015.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- le attività afferenti l'impresa in oggetto saranno finanziate con quota parte del credito all'A.D. derivante dal contratto 20337 di rep. in data 28.05.2015 di Navarm (Vendita alla Società Fincantieri S.p.A. di nr. 4 corvette classe Minerva);

- a seguito della determinazione a contrarre n. 27 del 17 giugno 2015, è stata inviata richiesta di offerta alla società in data 19 giugno 2015;

- la società ha presentato offerta in data 05 agosto 2015, unitamente al "Patto di integrità" allegato al contratto;
- la società ha integrato la propria offerta in data 17/12/2015;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della società in data 21/12/2015;
- in data 22/12/2015 la società ha accettato il prezzo di Euro 6.295.092,17, incluso oneri da interferenza pari a Euro 123.441,64;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in

materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R. 13 marzo 2013 n.49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, regolamento per gli appalti della difesa, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 3^a Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), ai sensi e per gli effetti dell'art. 301 del D.P.R. 207 del 2010 verrà indicato contestualmente alla comunicazione di avvio della esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1. La Società si impegna a fornire prestazioni di supporto per i sommergibili classe Todaro in conformità alle prescrizioni e nei limiti di cui alla "Specifica Tecnica di Fornitura" (nel seguito richiamata semplicemente come STF) che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto (Allegato 1).

4.2. La fornitura in oggetto, come dettagliatamente descritto nella STF allegata, è articolata nei seguenti Lotti:

Lotto 1: Sosta Mantenimento Condizioni Operative (SMCO) nr. 2 del Smg Scirè - Attività a corpo e attività di management/gestione della sosta;

Lotto 2 (opzionale): Attività a consuntivo connesse alla SMCO nr. 2 del Smg Scirè;

Lotto 3 (opzionale): Attività a consuntivo per supporto operativo ai battelli classe Todaro - interventi preventivi, correttivi, che includono "attività su impianti ad elevato contenuto tecnologico", di ammodernamento e rinnovamento, di

modifica, trasformazione e risoluzione obsolescenze, fornitura materiali pronto impiego per i sommergibili della classe Todaro;

Lotto 4 (opzionale): Attività di supporto alla revisione dell'Impianto Emergency Blowing Device (EBD) del Smg Todaro.

4.3. In relazione alle attività di cui ai lotti 1, 2, 3 e 4 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società. Tale documento costituisce l'Allegato 2 al presente contratto.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura e delle prestazioni oggetto del presente contratto è di € 6.295.092,17 (Euro Seimilioniduecentonovantacinquemilanovantadue/17) di cui € 5.000.000,00 (Euro cinque milioni/00) derivanti dal credito all'A.D. di cui al contratto 20337 di rep. in data 28.05.2015 di

Navarm (Cessione alla Società Fincantieri S.p.A. di nr. 4 corvette classe Minerva) e destinati alle attività di SMCO del Sommergibile Scirè, ed € 1.295.092,17 (Euro un milione duecentonovantacinquemilantadue/17) per forniture opzionali.

I costi inerenti la sicurezza del lavoro sono così suddivisi:

- sulla quota di € 5.000.000,00, i costi interni per la sicurezza sono pari ad € 10.600,74 e i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze sono pari ad € 93.273,84;
- sulla quota opzionale di € 1.295.092,17, i costi interni per la sicurezza sono pari ad € 7.807,77 e i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze sono pari ad € 30.167,80;

Pertanto, complessivamente i costi interni per la sicurezza sono pari ad € 18.408,51 e i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze sono pari ad € 123.441,64.

L'importo complessivo del contratto è suddiviso come segue:

Lotto n. 1: € 5.000.000,00 (Euro cinque milioni/00).

Lotto n. 2 (opzionale): € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);

Lotto n. 3 (opzionale): € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);

Lotto n. 4 (opzionale): € 295.092,17 (Euro duecentonovantacinquemilanovantadue/17).

I prezzi delle prestazioni di cui ai Lotti 2 e 3 saranno computati secondo quanto prescritto in Allegato 3 "Sintesi dei Prezzi".

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a

campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

Poiché la Società ha già acquisito l'equivalente dell'importo contrattuale in controvalore derivante dalla cessione di nr. 4 corvette classe Minerva da parte della Marina Militare, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la Società ha presentato la fideiussione bancaria n. 78035 di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), rilasciata dalla filiale 0801 di Trieste della Banca

Popolare di Vicenza con sede in Vicenza, Via Battaglione Framarin n. 18, in data 22/12/2015 pari al 100% dell'importo contrattuale non soggetto ad opzioni. Non sarà richiesta ulteriore fidejussione per l'attivazione dei Lotti opzionali.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

La predetta fideiussione bancaria sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)

8.1. Le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da parte della Società, al DEC e al RUP (3^a Divisione di NAVARM) con allegata la fattura dettagliata in originale (intestata alla

12^ Divisione - Liquidazioni di NAVARM), entro i seguenti termini:

Lotto 1: 270 giorni solari;

Lotto 2 (opzionale): entro il termine di durata della SMCO del Smg Scirè;

Lotto 3 (opzionale): 365 giorni solari;

Lotto 4 (opzionale): 210 giorni solari;

Detti termini decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione del singolo Lotto da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

A partire da quella data, entro 15 giorni solari decorrenti dalla data di avvio del Lotto 1, la Società dovrà presentare un planning dettagliato delle singole attività afferenti la SMCO del Smg. Scirè.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.2 - Esercizio delle opzioni relative ai Lotti 2, 3
e 4

L'opzione relativa al Lotto 2 potrà essere esercitabile entro il termine di esecuzione del Lotto 1.

Per i Lotti 3 e 4 l'opzione potrà essere esercitabile entro il 31 dicembre 2016.

Entro la medesima data dovrà essere comunicato il periodo di messa a disposizione dell'Unità per l'esecuzione dell'attività di cui al Lotto 4.

8.3 Per i Lotti 1 e 4, qualora esercitata l'opzione, la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) il lotto risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

Le prove del Lotto 1 (SMCO Scirè) si terranno di massima presso la sede del Muggiano o a La Spezia e

nelle acque antistanti la rada di La Spezia. Le prove relative al Lotto 4 si terranno di massima presso l'Arsenale di Taranto e nelle acque del Golfo di Taranto.

8.3.1 Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Società alla approvazione del DEC almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito

alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207 del 2010, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.3.2 Sulla base di quanto rilevato, apposita Commissione nominata dalla MMI procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la corretta fornitura, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino

ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.3.3 Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società ,al Direttore dell'esecuzione, al RUP, se soggetto diverso dal primo, e alla Divisione tecnica competente.

8.3.4 La verifica di conformità dovrà concludersi, con l'emissione del relativo "certificato di conformità", entro il termine di 30 giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione della fornitura contrattuale.

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle prove di verifica condotte e dei documenti contabili.

8.4. Per il Lotto 2, i termini, entro i quali l'A.D. avrà facoltà di richiedere alla Società

l'effettuazione delle prestazioni relative al presente contratto, decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale, e scadranno al termine ultimo del lotto 1. La Società avrà comunque la facoltà di segnalare eventuali impatti delle attività richieste sui termini di adempimento del lotto.

Tutte le prestazioni saranno condotte di massima presso il Muggiano o a La Spezia.

Per le prestazioni non richieste entro il suddetto periodo, nulla sarà dovuto alla Società da parte dell'A.D.

Gli ordinativi saranno effettuati in accordo a quanto previsto nella Specifica Tecnica in Allegato 1. Le richieste potranno essere inoltrate alla Società solo dopo la validazione del Piano della Qualità.

Tutte le prestazioni dovranno essere presentate alle prove di verifica di conformità entro il termine

della sosta.

Apposita Commissione nominata dalla MMI ed incaricata delle prove di verifica di conformità, che si terranno contestualmente alle prove per la SMCO del Smg. Scirè di cui al Lotto 1, dovrà:

a) compilare apposito "Verbale complessivo di eseguita attività", riassuntivo delle indicazioni relative a ciascuna fornitura/prestazione. Nel verbale dovranno essere evidenziati i prezzi (ove noti) e i termini contrattuali, oltre alle informazioni (ove disponibili di cui alla Sintesi dei prezzi in Allegato 3), applicabili alle forniture/prestazioni dedotte nel verbale stesso.

Detto verbale dovrà essere inviato al DEC;

b) inviare al DEC i Verbali di fine garanzia.

8.4.1 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.4.2 La verifica di conformità sui vari ordinativi sarà effettuata sulla base di un'unica

rendicontazione di fine SMC0, in accordo a quanto previsto nella Specifica Tecnica in Allegato 1, da presentare a cura della Società entro 60 giorni dalla conclusione delle prove, al fine della successiva liquidazione. La verifica di conformità dovrà essere condotta entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della rendicontazione e si concluderà con l'emissione del relativo "certificato di verifica di conformità".

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle prove di verifica condotte e dei documenti contabili.

8.5. Per il Lotto 3, i termini, entro i quali l'A.D. avrà facoltà di richiedere alla Società l'effettuazione delle prestazioni relative al presente contratto, decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale,

e scadranno al termine ultimo del Lotto in parola.

Per le prestazioni non richieste entro il suddetto periodo, nulla sarà dovuto alla Società da parte dell'A.D.

Gli ordinativi saranno effettuati in accordo a quanto previsto nella Specifica Tecnica in Allegato 1. Le richieste potranno essere inoltrate alla Società solo dopo la validazione del Piano della Qualità.

Le parti di rispetto/prestazioni dovranno essere presentate alle prove di verifica di conformità entro i relativi termini indicati nella Specifica Tecnica, decorrenti dalla data di approvazione, da parte della MMI, del relativo preventivo di spesa.

8.5.1 Al termine di ciascun semestre, e per tutta la durata del contratto, il soggetto incaricato delle prove di verifica di conformità dovrà:

a) compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna fornitura/prestazione. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi (ove disponibili) e i

termini contrattuali, indicati nella Specifica Tecnica in Allegato 1, oltre alle informazioni (ove disponibili di cui alla Sintesi dei prezzi in Allegato 3), applicabili alle forniture/prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere inviati al DEC;

b) inviare al DEC i Verbali di fine garanzia.

8.5.2 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.5.3 La verifica di conformità sarà effettuata sulla base della rendicontazione periodica, in accordo a quanto previsto nella specifica tecnica in Allegato 1, sarà verbalizzata a cadenza semestrale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta rendicontazione di pertinenza e dovrà concludersi con l'emissione di un certificato di "verifica di conformità".

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del

2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle prove di verifica condotte e dei documenti contabili.

8.6. I materiali, qualora forniti, dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico (Allegato 4), Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico (Allegato 4), Articolo 3.

8.6.1 Ove previsto, la Commissione/il soggetto incaricato dovrà/dovranno preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 15 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità.

Nel caso di indisponibilità del NUC, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di

conformità, si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del lotto/contratto.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

8.7. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010 con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla Società secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.8. Le operazioni necessarie alla verifica di

conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.9 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
navarm@postacert.difesa.it

In caso di indisponibilità della PEC le comunicazioni potranno essere effettuate mediante lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1. È previsto il subappalto limitatamente alle attività del settore metalmeccanico, elettrico ed elettronico fino alla quota massima consentita

dall'art. 118 del D.Lgs 163 del 2006.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la società dovrà presentare alla 3^a Divisione di NAVARM apposita istanza contenente:

- 1) il contratto di subappalto;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163 del 2006.
- 4) Una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,

Società e Consorzio;

5) Una dichiarazione che escluda la sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010; che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il citato obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati

direttamente dalla società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 del D.Lgs. 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dalla società al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

9.2. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la società contraente.

9.3. in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 9.1 il contratto può essere risolto per inadempimento.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la società presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

10.4. Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle

variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della società stessa.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La relativa istanza deve essere inoltrata alla 3^
Divisione di NAVARM - RUP - tramite il DEC che
esprimerà il proprio parere.

Il RUP si pronuncia sulla richiesta di proroga entro
30 giorni solari dal suo ricevimento.

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO)**

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010,
qualora avverse condizioni climatiche, cause di
forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione
alle quali debba procedersi alla redazione di
varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art.
311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non
prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione
o la realizzazione a regola d'arte della
prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina
la sospensione, indicando le ragioni e
l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità
precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del

procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla

complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1. In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento,

grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.Lgs 163 del 2006.

13.2. L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla società restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da

qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al RUP entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito relativamente ai soli lotti 2, 3 e 4, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato alla 12^a Divisione di NAVARM;
- il credito ceduto deve espressamente riferirsi

all'intero importo del singolo lotto o all'ammontare delle prestazioni effettuate nel semestre (per il solo Lotto 3).

Non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

La società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^a Divisione di NAVARM.

Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento

della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^a Divisione e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

17.2. I pagamenti avverranno nel seguente modo:

Lotto 1

- 15% del relativo importo contrattuale, all'avvenuta entrata in capannone del battello dopo bacino di allaggio, certificato con apposita comunicazione del DEC;
- 40% del relativo importo contrattuale, all'avvenuto varo del battello dopo bacino di varo, certificato con apposita comunicazione del DEC;
- 35% del relativo importo contrattuale, dopo

emissione del certificato di verifica di conformità;

- 10% del relativo importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando destinatario della fornitura ed inviato tempestivamente a Navarm 12^a Divisione, in formato elettronico.

Il pagamento sarà eseguito sotto forma di scioglimento della polizza fidejussoria/fidejussione di cui all'art. 7 e contestualmente sarà eseguito lo scomputo del credito derivante dalla cessione delle corvette classe Minerva alla Società Fincantieri e di cui al contratto 20337 di rep. in data 28.05.2015 di Navarm per il medesimo importo.

Lotto 2 e 3

- 90% dell'importo contrattuale delle prestazioni rendicontate secondo le modalità di cui all'art.8, dopo emissione del relativo certificato di verifica di conformità.

- 10% dell'importo contrattuale dell'importo contrattuale delle prestazioni rendicontate secondo

le modalità di cui all'art.8, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando destinatario della fornitura ed inviato tempestivamente a Navarm 12^a Divisione, in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine .

Lotto 4

- 90% dell'importo contrattuale del lotto, dopo emissione del certificato di verifica di conformità.
- 10% dell'importo contrattuale del lotto, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con

dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando destinatario della fornitura ed inviato tempestivamente a Navarm 12^a Divisione, in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^a Divisione di Navarm, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di

scadenza del suddetto termine .

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

Ai fini dell'applicazione delle penalità vale quanto di seguito riportato:

18.1. Lotto 1, qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai termini temporali di cui al precedente articolo 8, sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari all'1,00 per mille dell'importo del lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

18.2 Lotto 2. Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di ogni singola prestazione richiesta, verrà applicata una penalità giornaliera pari all'1,00 per mille (uno per mille) dell'importo della stessa. Il termine di completamento delle prestazioni in linea di massima corrisponde con il termine di esecuzione della SMCO del Smg. Scirè. L'importo delle penalità complessivamente applicate per il presente Lotto non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto stesso.

18.3. Lotto 3, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di ogni singola prestazione richiesta, verrà applicata una penalità giornaliera pari all'1,00 per mille (uno per mille) dell'importo della stessa. I termini di esecuzione delle singole tipologie di prestazioni sono previsti nella Specifica Tecnica in Allegato 1). L'importo delle penalità complessivamente applicate per il presente Lotto non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto stesso.

18.4 Lotto 4, qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai termini temporali di cui al precedente articolo 8, sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari all'1,00 per mille dell'importo del lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

18.5 Ove prevista la codificazione, il ritardo nell'adempimento dei relativi obblighi, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo

per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.6. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale .

18.7. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.8 Le eventuali penali relative al Lotto 1 saranno incamerate direttamente dalla fidejussione di cui all'art.7.

18.9. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari

decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome della Società contraente presso la Banca UNICREDIT S.p.A. IBAN IT 14 M 02008 05351 000004791201 e le persone

delegate ad operare su di esso sono:

- BALDI Umberto cod. fisc.: BLDMRT72H04H501S
- BENNICI Rocco cod. fisc.: BNNRCM76S18F205P
- BOICO Piero cod. fisc.: BCOPRI59B12L424Z
- BONO Giuseppe cod. fisc.: BNOGPP44C23G728P
- BULGARINI Paola cod. fisc.: BLGPLA60B66H501X
- CATELLO Marco cod. fisc.: CTLMRC64M16Z107P
- COLOMBO Andrea Paolo cod. fisc.: CLMNRP64P15E514D
- DADO Giuseppe cod. fisc.: DDAGPP69P03G888R
- MAZZOLENI Umberto cod. fisc.: MZZMRT65H03L483C
- NICCOLAI Manlio cod. fisc.: NCCMNL65T31A794M
- PASANISI Cristiano cod. fisc.: PSNCST79E18H501T

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive

modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

22.1. Lotti 1 e 2.

Per le attività eseguite nell'ambito della SMCO e rientranti nel Notamento Lavori approvato da NAVARM di cui alla Specifica Tecnica in Allegato 1 al presente contratto è previsto un unico periodo di garanzia che avrà la durata di 180 (centottanta) giorni solari a decorrere dalla data di completamento delle prove di verifica di conformità delle singole prestazioni con esito positivo.

22.2 Lotto 3

Su ogni singola prestazione richiesta dall'A.D. è prevista una garanzia che avrà una durata di 180

(centottanta) giorni solari o, se di durata maggiore, pari alla durata della garanzia fornita dal subfornitore deducibile dal singolo ordinativo (sono esclusi eventuali oneri per Fincantieri sui quali però non sarà riconosciuto alcun margine industriale). La garanzia decorrerà dalla data di accettazione della prestazione stessa.

22.3. Lotto 4

Dalla data di completamento delle prove di verifica di conformità della fornitura con esito positivo decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

22.4 Durante il periodo di garanzia, la Società si impegna a ripristinare/rieseguire le prestazioni, qualora, sul bene oggetto della prestazione, vengano comunque riscontrati difetti, non rilevati all'atto della verifica di conformità, tali da rendere il bene stesso inadeguato ovvero inservibile, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le

prestazioni che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate da personale appartenente alla Marina Militare Italiana se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio; in tal caso la Marina Militare esigerà da parte della società il rimborso delle spese affrontate.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione

con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente

comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Genova presso la Direzione Navi Militari, via Cipro 11.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta

comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del

contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto (o non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale, o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - in pagine 58 circa, dei fogli n° 29 di cui si compone fin qui.

p. LA SOCIETA'

Ing. Roberto FAZZERI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., la Società FINCANTIERI S.p.A. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di salvaguardia,

ART. 26 -Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

Ing. Roberto FAZZERI

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott. Michele DELLA VENTURA

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Livia MANISCALCO